



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 28/GST del 26 febbraio 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 15/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/ 2/2025 STELLA CIOFFI - ATLETICO PISCIOTTA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Atletico Pisciotta relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società Stella Cioffi e, in subordine, la ripetizione dell'incontro oggetto di ricorso in quanto, prima dell'inizio della gara, un proprio tesserato, all'esterno dell'impianto di gioco, sarebbe stato oggetto di aggressione da parte di una persona non identificata. Letta la memoria della resistente. Rilevato che: ^ la vicenda rappresentata dalla società ricorrente è certamente molto grave e, su questi fatti, denunciati dal calciatore Senese Aniello la giustizia ordinaria farà il proprio corso; ^ detta vicenda, aggressione perpetrata fuori dall'impianto di gioco ai danni di un tesserato della società Atletico Pisciotta da un soggetto non identificato, a nulla rileva per questo GST. Dal referto arbitrale, infatti, non emerge alcuna condotta a carico della società ospitante Stella Cioffi che abbia in qualche maniera potuto incidere sul regolare svolgimento della gara. Il DDG, difatti, riporta che l'incontro oggetto di ricorso iniziava con 45' min. e che la società Atletico Pisciotta giungeva all'impianto con 30'min di ritardo accompagnata dai Carabinieri ma nulla si legge con riguardo ad atteggiamenti o azioni poste in essere da parte di tesserati della società resistente o da parte di soggetti alla stessa riconducibili che avrebbero potuto eventualmente essere passibili di vaglio da parte della giustizia sportiva. Ciò è tanto vero nella misura in cui la partita, iniziata con ritardo per i motivi segnalati, si svolgeva regolarmente. Lo stesso calciatore Senese Aniello prendeva regolarmente parte all'incontro venendo sostituito al min. 34' del secondo tempo di gioco a causa di un infortunio. PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società Atletico Pisciotta e, per l'effetto confermare il risultato di 1 - 1 acquisito sul TDG, rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per i provvedimenti disciplinari adottati. Dispone incamerarsi il contributo di accesso di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 15/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/ 2/2025 BORBONIA FELIX - ATLETICO CALVIZZANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Calvizzano relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Borbonia Felix per avere quest'ultima impiegato, nella gara oggetto del presente ricorso, il Sig. Maresca Raffaele come assistente arbitrale e come calciatore. Letta la memoria della resistente ed esperiti gli opportuni accertamenti rilevato che: come emerge dal regolamento del giuoco del calcio: "Assistente di parte 1) Nelle gare organizzate nell'ambito della LND e del SGS, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono

tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. 2) Nelle gare di cui al punto 1, un , un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente. ". E' chiaro quindi che l'operato della società resistente si è svolto nel rispetto del Regolamento del Giuoco del Calcio come peraltro confermato anche dal DDG nel supplemento di rapporto PQM delibera: rigettare il ricorso proposto e per l'effetto confermare il risultato di 2 - 1 in favore della società Borbona Felix acquisito sul TDG, rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per i provvedimenti disciplinari adottati. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Gara del 15/ 2/2025 A.S.D. CERASO - LAURINO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Laurino Calcio relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Ceraso per avere quest'ultima nella partita oggetto di ricorso impiegato calciatori in posizione irregolare. Considerato che il controricorso proposto dalla società ASD Ceraso è stato proposto fuori termine e pertanto non può essere valutato. Esperiti gli opportuni accertamenti circa le doglienze sollevate dalla società Laurino calcio, rilevato che: ^ il Sig. Di Guida Fabio (6.11.69) risulta tesserato per la società ASD Ceraso dal 13.02.2025 e, pertanto, prendeva regolarmente parte all'incontro oggetto del presente ricorso; ^ il Sig. Tesoniero Valentino (20.11.82) risulta tesserato per la società ASD Ceraso dal 12.02.2025 e, pertanto, prendeva regolarmente parte all'incontro oggetto del presente ricorso; ^ il Sig. Rocco Nicola (23.06.85) risulta tesserato per la società ASD Ceraso dal 3.02.2025 e, pertanto,, non sussistono criticità per Di Guida, Tesoniero e Rocco che sono tesserati per il Ceraso prima della data della gara oggetto di ricorso. Si precisa con riferimento alla posizione del Sig. Rocco Nicola che lo stesso è nato in data 23.06.85 in Vallo della Lucania (SA), come risulta sia dal documento di riconoscimento sia da documentazione depositata presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania da parte della resistente al fine di regolarizzare la posizione dello stesso. Infatti, come segnalato dalla ricorrente, consultando l'anagrafe federale il Sig. Rocco Nicola risulta essere nato in data 22.06.85. Orbene, dalle verifiche espletate Rocco Nicola nato il 22.06.85 in Vallo della Lucania (SA) e Rocco Nicola nato 23.06.85 in Vallo della Lucania (SA) sono la stessa persona. Con riguardo al Sig. Mascolo Bartolo (3.05.00) deve in primo luogo precisarsi che lo stesso in realtà si chiama Mascolo Bartolomeo (3.05.00). Il Sig. Mascolo, alla data della gara, non risulta tra i tesserati della società ASD Ceraso e, pertanto, veniva inserito in distinta di gara. Come emerge dal referto arbitrale, questo calciatore, non prendeva parte all'incontro la cui regolarità non può essere considerata inficiata. PQM delibera: rigettare il ricorso proposto e per l'effetto confermare il risultato di 3 - 3 acquisito sul TDG, rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per i provvedimenti disciplinari adottati; infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società resistente ASD Ceraso per erronea compilazione della distinta e per avere inserito nella stessa un calciatore non tesserato; squalificare per una giornata il calciatore Mascolo Bartolomeo della società ASD Ceraso; squalificare per una giornata il Sig. Fierro Domenico dirigente responsabile della società ASD Ceraso. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Gara del 15/ 2/2025 POL. COMPRENSORIO MISCANO - VENERE 2021 A.S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Venere 2021 ASD relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società per avere, quest'ultima, impiegato nella gara oggetto del presente ricorso un calciatore, Sodrio Filippo (10.12.1987), in posizione irregolare.

Letta la memoria della resistente ed esperiti gli opportuni accertamenti con l'Ufficio tesseramenti del C.R. della Campania FIGC -LND rilevato che: ^ il calciatore Sodrio Filippo (10.12.1987) risulta essere tesserato per la società Pol. Comprensorio Miscano dal 28.01.2025 e, pertanto, prendeva regolarmente parte all'incontro oggetto di ricorso. PQM delibera: rigettare il ricorso proposto e per l'effetto confermare il risultato di 2 - 1 in favore della società Comprensorio Miscano acquisito sul TDG, rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per i provvedimenti disciplinari adottati.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 A.S.D. CERASO

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

FIERRO DOMENICO (A.S.D. CERASO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASCOLO BARTOLOMEO (A.S.D. CERASO)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 16/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 16/ 2/2025 ACADEMY REAL MADDALONI - AGORA ACADEMY SRL

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società SSD Agorà Academy SRL relativo alla gara in epigrafe non disputata per l'assenza della ricorrente.

Rilevato che: ^ la società SSD Agorà Academy SRL non si presentava al campo "Benedetta Ferone" di Caserta (CE) per affrontare la società Academy Real Maddaloni a causa di un guasto meccanico al mezzo di trasporto che conduceva propri tesserati all'impianto; ^ il guasto veniva documentato con la presentazione della fattura emessa dalla società di soccorso stradale intervenuta per il recupero del mezzo.

PQM delibera, in applicazione dell'art. 55 delle NOIF: accogliere il ricorso proposto e, per l'effetto, trasmette alla Segreteria Agonistica del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND per la fissazione del recupero della gara del 16.02.2025 tra Academy Real Maddaloni e Agorà Academy. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE DEL CAMPIONATO AMAT. NAZ. DOTT.COMMERCIALISTI

GARE DEL 5/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 5/ 2/2025 NOLA – BENEVENTO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento relativo alla gara in epigrafe con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società, ASD ODCEC Nola Sport, per avere quest'ultima impiegato nella partita oggetto di ricorso, un calciatore, sig. La Marca Domenico nato il 27.06.1986, in posizione irregolare. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore La Marca Domenico, che prendeva parte alla partita oggetto di ricorso nelle fila dell'Ordine di Nola, risulta essere tesserato per la società ASD Vico con matricola FIGC numero 950331. La società partecipa ASD Vico al Campionato Regionale Promozione. Considerato che: ^ il Regolamento del Torneo degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la stagione sportiva 2024 - 2025 all'articolo 3 prevede che: "Non possono partecipare alle gare alle gare del campionato: i soggetti individuati alle precedenti lettere b) e c) che militano in campionati FIGC di calcio a 11 superiori alla "prima categoria", né tantomeno i tesserati per le squadre partecipanti ai campionati di serie A e AI nazionali/LND di calcio a cinque". Tanto rilevato e considerato PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento ed infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società resistente ASD ODCEC Nola Sport con il risultato di 0 - 3; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società ASD ODCEC Nola Sport.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 NOLA.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 5 marzo 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Publicato in NAPOLI il 26 febbraio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**